

#### Rettorato e Direzione Generale Sezione Servizi al Personale docente – Ripartizione Docenti di ruolo

CIRCOLARE rep. 46/2014

Prot. n. 24058 11 NOV. 2014

Anno 2014 tit. VII cl. 11 fasc. 2010 - Vit / U.4

All. 1

Ampl.mi Direttori di Dipartimento

Oggetto: Sciopero generale delle categorie pubbliche e private indetto dalla Confede-

razione dei Comitati di Base (COBAS), dall'Unione Sindacale Italiana (USI), Confederazione Unitaria di Base (CUB) e dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, dall'Unione Sindacale Italiana (USI-AIT) e dalla SLAI COBAS

per il 14 novembre 2014.

In relazione allo sciopero in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare il personale docente e ricercatore a segnalare alla scrivente Ripartizione (tramite e-mail all'indirizzo docruolo@amm.units.it, o a mezzo fax al n. 040-5587998) le astensioni dal servizio in relazione al predetto sciopero.

I dati così raccolti, relativi alla sola partecipazione e con esclusione di ogni riferimento nominativo, saranno successivamente inviati alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La presente circolare è consultabile, unitamente all'allegata delibera 11 novembre 1996, n° 3 della Commissione di Garanzia relativa alle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero del personale docente universitario, nelle pagine WEB dell'Ateneo nella zona Intranet - Bacheca circolari interne.

Trieste,

-7 NOV. 2014

il Rettore prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai

Deliberazione n.3 dell'11.1.1996

### COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PURBLICI ESSENZIALI

### LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollechato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. m. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di solopero, da parte del personale doceste delle Università e degli Inituti universitari di intruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compiment»;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole velte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dall'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine al criteri da seguire per trovare soluzioni che consensano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 21. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali de garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

### INDIVIDUA

le seguenti enigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

### (art. 1) Criteri metodologici

Le Università de vranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di segnito suggerite.

(art. 2) Ciausole generali 2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' oncre del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello scionero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo e di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ataneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Areneo devono essere commicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di aciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica cd al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

B' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornite, ai sensi dell'art. 2.6 1 n. 146/1990, tempestiva ed adequata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque gammine.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie insetire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

- 2.2 Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.
- 2.3 La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 orc.

A partire dal 2º sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astenzione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inscrimento dello sciopero proclamato sil'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenua nell'atto di proclamazione. In asserza di essa, la proclamazione si intende conte riferita ad una mova vertenza

### (art. 3) Individuazione delle prestazioni indispensabili

### 3.1 - SANITA'

Per il personate docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2,1992 e del 27.5.1993);

# 3.2 - LEZIONI - PSERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni del lavoro a causa di seiopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico e 1, in ogni caso, non possono pragiudicare il munero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

## 3.3 - ESAMUDI PROFITTO

Vanno salvaguardari gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profino, di laurea o necessari per il conseguinemo di diplomi universitari ai vari livelli.

## 3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE. RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confirmti delle piante e degli animali milizzati, nonchè delle coltura biologiche

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garamite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od

## 3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve assere comunque garantito il rispetto del tennine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, comprezi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

## 3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essore garantita nelle forme ordinarie l'attività tregente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle akre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

## 3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per sesdenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura cartificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

### DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Renori della Università e degli Istituti universitari di intrazione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nuzionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Teonologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente del Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologie: Vesaviano, ed alle Organizzazioni sindecali del personale docente delle Università e degli Istituti universitati di istrazione.